

NEWSLETTER N.5/2019

LINEE GUIDA ANAC - NEWS

Parere n. 1312/2019 del Consiglio di Stato sulle Linee Guida ANAC n.4, dopo il D.L. Sblocca Cantieri

[Approfondisci...](#)

La recente approvazione del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) ha determinato una serie di incertezze interpretative, principalmente in riferimento al ruolo dell'ANAC e al valore dei suoi provvedimenti. Infatti, benché il parere in esame sia stato reso sull'aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4, relative a *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, queste risulterebbero già superate dal D.L. n. 32.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha osservato che *"qualora tale decreto dovesse essere convertito, verranno introdotte numerose e consistenti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici"*, poiché il Decreto "novella l'art. 36 del Codice e, più in generale, ripensa il ruolo delle linee guida ANAC" e affida ad un Regolamento Unico l'esecuzione, l'attuazione e l'integrazione del codice stesso; tuttavia, prima della conversione e fino all'entrata in vigore del Regolamento, le Linee Guida in esame resteranno efficaci e, dunque, è opportuno rendere il parere.

Di seguito, i punti principali del parere in oggetto:

- 1) **Appalti sotto-soglia di interesse transfrontaliero:** il Collegio condivide l'impostazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia si porrebbe in contrasto con il diritto eurounitario;
- 2) **Disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo:** a detta dei Giudici di Palazzo Spada, resterebbe da chiarire la nozione di "opere funzionali" e, in generale, chiarire l'ambito applicativo delle suddette Linee Guida, in modo da coordinare il Codice dei Contratti con il Testo Unico dell'Edilizia;
- 3) **Principio di Rotazione:** in relazione all'esigenza di adeguare le Linee Guida all'art.1, co. 912 della L. n. 145/2018, *"la Sezione reputa di non poter esprimere parere in considerazione del fatto che la disciplina è stata modificata dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32"*. Tuttavia, il Collegio condivide l'innalzamento della soglia (da € 1.000 a € 5.000) dell'importo degli affidamenti per i quali è consentito, previa scelta adeguatamente motivata, di derogare al principio di rotazione.